



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 10.75.2

Allegati:

All Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 6151]
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
A1600A - Direzione Ambiente, energia e territorio
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

Alla FCA ITALY S.p.A. - MOPAR Parts Supply Chain Operations
(fca-it.spp-mopar-parts-supply-chain-operations@pec.fcagroup.com)

Oggetto

RIVALTA (TO) – Progetto di installazione di impianti termici civili.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: FCA ITALY S.p.A. - MOPAR Parts Supply Chain Operations

Osservazioni del Ministero della cultura ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. 152/2006.

e. p. c.

All Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP: 6151]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Torino
(mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

AS
MA



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

08/07/2021

f

e. p. o.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. o.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0061773 del 09/06/2021, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 20453 del 15/06/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino che FCA ITALY S.p.A. - MOPAR Parts Supply Chain Operations (d'ora innanzi "FCA ITALY S.p.A.") ha presentato al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, istanza ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, con nota acquisita dal suddetto Ministero il 12/05/2021.

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0061773 del 09/06/2021 (cfr. Allegato 1), nel trasmettere anche a questo Ministero l'istanza del Proponente di assoggettabilità a VIA del progetto di cui trattasi (cfr. Allegato 2, nel quale è richiamato il modulo di presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ma non conosciuto in quanto non trasmesso dallo stesso Ministero della transizione ecologica), vista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006 nel suo testo previgente alle modifiche apportate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in particolare, per quanto attiene ai termini concessi per la presentazione delle osservazioni all'Autorità competente - v. comma 4 -, che sono ancora definiti pari a 45 giorni nella suddetta nota del 09/06/2021), verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della relativa documentazione, al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 09/06/2021 (scadenza 24/07/2021).

A codesta Soprintendenza ABAP si rappresenta, inoltre, che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. n. 152 del 2006 (v. D.Lgs. n. 104 del 2017) non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Inoltre, si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) –

2



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

08/07/2021

Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Progetto di installazione di impianti termici civili".

Si evidenzia, sin d'ora, a codesta Soprintendenza ABAP di Torino che FCA ITALY S.p.A., nello Studio Preliminare Ambientale (d'ora innanzi "SPA"), riporta che "... La proposta progettuale è relativa all'installazione/modifica di alcuni impianti termici civili per la climatizzazione invernale di singoli fabbricati, ubicati all'interno dell'esistente stabilimento ubicato in Rivalta di Torino, costituiti da sistemi modulari di generatori di calore a condensazione, la cui potenza termica di 11,1 MW comporta il superamento della soglia dimensionale dei 25 MW ..." (cfr. SPA - Introduzione, p. 9) e che "... Non si rilevano interferenze con il paesaggio dato che i generatori di calore sono ubicati in edifici posti all'interno di un comprensorio industriale già altamente antropizzato ..." (cfr. SPA - Quadro di riferimento progettuale, p. 26), sebbene il "... Il sito più vicino è la Chiesa della Madonna della Mercede, identificato come Bene di interesse Storico Artistico da tutelare ai sensi del D.Lgs. 42/04. Tale sito dista circa 1,5 km dallo stabilimento [in cui ricadono gli impianti civili oggetto di valutazione] ..." (cfr. SPA - Quadro di riferimento ambientale, Stato attuale, p. 42).

Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che "... con lettera prot. 09/2020 datata 19.02.2020 ... FCA Italy S.p.A. ha presentato istanza di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/06 per l'installazione di alcuni impianti di climatizzazione invernale dei fabbricati ubicati all'interno del comprensorio industriale di Rivalta di Torino ..." e che con "... lettera prot. 0029704 datata 28.04.2020 ... [l'Autorità competente] ... ha comunicato l'esito della suddetta valutazione nel senso della necessità di esperire la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ..." (cfr. Allegato 2, p. 1).

Si rammenta a codesta Soprintendenza ABAP che la Scrivente, con nota prot. n. 19835 del 06/07/2020, ha espresso le proprie osservazioni (anche recependo il parere endoprocedimentale prot. n. 9079 del 18/06/2020 di codesto Ufficio periferico) ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D. Lgs. n. 152 del 2006 per il progetto di un impianto di trigenerazione a servizio del pant Ge Avio di Rivalta, non ritenendo di dover chiedere all'Autorità competente di assoggettare a VIA il progetto di cui trattasi.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Torino di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione dei pareri endoprocedimentali di codesto Ufficio, per consentire alla



Scrivente l'espressione delle osservazioni di questo Ministero ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 12505 del 02/07/2021, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento, che riguarda ulteriori impianti termici civili per la climatizzazione dei fabbricati dello stabilimento dell'Unità Organizzativa Parts Supply Chain Operations di FCA ITALY S.p.A., all'interno del polo industriale esistente, costituito da magazzini ricambi e dalle relative attività di logistica a supporto, ubicato nel comune di Rivalta di Torino, Via I Maggio, n. 91;

visto lo Studio Preliminare Ambientale e la relativa documentazione predisposta dal Proponente pubblicata su sito web del Ministero della transizione ecologica; facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio formulata con nota prot. n. 20453 del 15/06/2021,

si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

1.1) Beni paesaggistici

1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

- (nessuno);

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

- (nessuna);

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1);

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2 approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011;

1.1.d. Norme di Attuazione (NdA) del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

L'area oggetto di intervento è individuata dall'Ambito 36 – Torinese, nell'Unità di Paesaggio 3621 "Beinasco e Orbassano", Tipo 9 "Rurale/insediato non rilevante alterato" che registra la "Compresenza di sistemi rurali e sistemi insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture e



insediamenti abitativi o produttivi sparsi”;

La morfologia insediativa è la m.i.5 “Insedimenti specializzati organizzati”, di cui all’art. 37 recante “Insedimenti specialistici organizzati” delle NdA;

1.1.e. Presenza nell’area vasta di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- Aree tutelate ai sensi dell’art.142, comma 1, lett. c) e g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004;*
- D.M. 01/08/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco” (ad una distanza di oltre 10 km in linea d’aria rispetto al progetto di cui trattasi).*

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

1.2) Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- (nessuno);

1.2.a. Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1:

- Chiesa della Madonna della Mercede, Gerbole di Rivalta.

Si tratta di una cappella parte del complesso della cascina “Badello”. Costruita nel corso del XIX secolo come edificio di culto a destinazione privata, il 4 giugno 1924 diviene di proprietà della parrocchia di Orbassano. Con la costruzione della parrocchia dell’Immacolata Concezione (Rivalta di Torino, loc. Tetti Francesi), la cappella è divenuta sussidiaria della stessa (cfr. Scheda pubblicata sul seguente sito web: www.chiesaitaliana.chiesacattolica.it).

Nell’area vasta si segnalano: Orbassano, Santa Croce; Orbassano, Spirito Santo; Piosasco, San Vito (Not. Min. 09/09/1910); Bruino, Castello (per il parco, di proprietà pubblica, DCR n. 5 del 21/02/2020).

Tali beni sono individuati dal Ppr come Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (cfr. art. 30 NdA recante “Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico”).

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

1.3) Beni archeologici

1.3.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- (nessuno);

1.3.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all’articolo 12):

- (nessuno);

1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

- (nessuno);

2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA’ DELL’INTERVENTO

2.1) Beni paesaggistici

Tenuto conto che l’area di intervento è classificata come area caratterizzata da un tessuto abitativo “Rurale/insediato, non rilevante e alterato”, sulla quale non vigono né Decreti di dichiarazione di notevole



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

interesse pubblico, né Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e, rilevato che i generatori di calore di cui trattasi saranno ubicati in edifici posti all'interno di un comprensorio industriale esistente e attivo ormai da decenni senza significativi incrementi volumetrici, si rileva che l'intervento proposto non contrasta con le direttive riportate nell'art. 37 delle NdA del PPR recante "Insediamenti specialistici organizzati", e che non reca alterazioni rilevanti sull'intorno paesaggistico, già fortemente trasformato.

2.2) Beni architettonici

Rilevato che la Chiesa della Madonna della Mercede, presso Gerbole di Rivalta, risulta il bene tutelato più limitrofo all'area di intervento (posizionato a circa 1,5 km in linea d'aria rispetto al progetto di cui trattasi), si valuta che, per quanto agli atti, l'inserimento dell'impianto di generazione di calore all'interno dello stabilimento esistente, non comprometta l'integrità del bene, non recandovi pregiudizio alcuno per dimensione e volume, e non ne limiti la prospettiva e le visuali.

Tutti gli altri beni tutelati citati al punto 1.2.a), presenti nell'area vasta rispetto all'intervento proposto, non sono interferiti dalla realizzazione dell'opera in quanto molto distanti.

2.3) Beni archeologici

Verificata la situazione dei dati noti per il territorio comunale e per quelli limitrofi, tenuto conto della mancanza di rinvenimenti conosciuti nelle vicinanze (le uniche emergenze archeologiche note sono in località Case rotte, a una distanza di 4 km, e in località Tetti Tonda di Piossasco, a 1,4 km), considerato come gli interventi in progetto riguardino locali tecnici già noti all'interno di uno stabilimento industriale esistente, già interessato dalla fitta presenza di strutture e sottoservizi, si ritiene che il potenziale impatto archeologico delle opere previste in progetto sia da considerarsi nullo.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio Preliminare Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento e a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, per quanto di stretta competenza e sotto il profilo della tutela paesaggistica, architettonica e archeologica, ritiene che il progetto di cui trattasi non debba essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale >;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 5/07/2021, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 2/07/2021, per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, concordando il Servizio III (in data 5/07/2021) e il Servizio II (in data 7/07/2021), per le medesime vie brevi al fine di non aggravare il presente procedimento, con quanto espresso dalla suddetta Soprintendenza ABAP sulla non evenienza di potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale di rispettiva competenza;

considerato che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale, consiste nella realizzazione di ulteriori impianti termici civili per la climatizzazione dei fabbricati dello stabilimento dell'Unità Organizzativa Parts Supply Chain Operations di FCA ITALY S.p.A., costituito da magazzini ricambi e dalle relative attività di logistica a supporto, ubicato nel comune di Rivalta di Torino e che, nello specifico, saranno realizzati all'interno dei fabbricati esistenti denominati "B", "C" ed "E" compresi nello stabilimento. Gli impianti sono costituiti da sistemi modulari di generatori di calore a condensazione che garantiscono alte efficienze di rendimento (mediante il recupero del calore dai fumi di combustione) ed una netta riduzione dei consumi. Il comprensorio industriale in cui è prevista la



realizzazione dei predetti impianti, ricade in un'area a destinazione industriale ed artigianale, con piccole realtà residenziali. Il Proponente inoltre dichiara nello SPA che l'inserimento degli impianti termici civili all'interno dello stabilimento esistente non determinerà alcuna alterazione al paesaggio esistente in quanto saranno posizionati all'interno di un'area già fortemente industrializzata e che i camini dei rispettivi impianti, di altezza massima pari a 20 metri, non saranno visibili rispetto alla Chiesa della Madonna della Mercede;

considerato che il Proponente ha ancora predisposto distinti elaborati per lo *Studio Preliminare Ambientale* riferiti separatamente al *Quadro Programmatico*, al *Quadro Progettuale* e al *Quadro Ambientale*, a differenza di quanto atteso dalla normativa vigente che prevede la predisposizione di un unico elaborato;

considerato quanto previsto dalle Norme di Attuazione del vigente Piano Paesaggistico della Regione Piemonte;

considerato che il progetto di cui trattasi, ricade nell'Ambito di Paesaggio 36 "*Torinese*" - non richiamato dal Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale* -, così come riportato nella "*Tavola 3: Ambiti e Unità di Paesaggio*" quale allegato al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte e che, gli obiettivi e le linee guida definite dal predetto ambito, non risultano, comunque, riferibili agli interventi di progetto previsti;

considerato che l'intervento di cui trattasi rientra nella Unità di Paesaggio 3621 "*Beinasco e Orbassano*" Tipologia normativa - IX - *Rurale/insediato non rilevante alterato*, non richiamato dal Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale*;

considerato che il Proponente, nello *Studio Preliminare Ambientale - Quadro di riferimento programmatico* (cfr. paragrafo 2 *PIANO TERRITORIALE E PIANO PAESAGGISTICO*, p. 10), al sottoparagrafo 2.2, fa riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (PPR), senza tuttavia richiamare la sua versione approvata nel 2017;

considerato che il presente progetto è stato oggetto di valutazione preliminare da parte del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006, conclusasi con la determinazione dell'Autorità competente di sottoporre il progetto di cui trattasi alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, così come riportato nella nota prot. n. m_amte.MATM_RU.U.29704 del 28/04/2020;

viste e considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere del 2/07/2021, sopra integralmente riportato;

sentito, per le vie brevi il 5/07/2021, il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;

sentito, per le vie brevi il 7/07/2021, il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo *Studio Preliminare Ambientale* redatto dal Proponente e la documentazione tecnica allegata;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*";



considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...” del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all’articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare il Capo II – Semplificazioni in materia ambientale, l’ articolo 50, “Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale”, comma 1, lettera f), che ha modificato integralmente l’art. 19, Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, tuttavia, con il successivo comma 3 del medesimo articolo 50, che la relativa nuova disposizione si applica “... alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e, pertanto, la predetta modifica si applica al presente procedimento;

visto il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, il quale modifica l’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come stabilito dall’articolo 19 del predetto decreto legge “Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva”;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato, comunque, oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;

visto e considerato che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

viste le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte di cui ne costituiscono parte integrante;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni



e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sia ridenominato "Ministero della cultura";

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020;

visto il DM del Ministero della cultura 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236;


visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006; considerato il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 2/07/2021; sentiti il Servizio II e il Servizio III di questa Direzione generale ABAP; ritiene di non dover chiedere al Ministero della transizione ecologica, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, l'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.


Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale.

 Responsabile del Procedimento
AO-UOTT n. 1 - arch. Romina Muccio

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola


IL DIRETTORE GENERALE
arch. Federica GALLONI





MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it